

Pubblicato il 08/06/2023

N. 02962 /2023 REG.PROV.PRES.  
N. 13857/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13857 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Santex S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Cassamagnaghi, Anna Cristina Salzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Abruzzo, Conferenza Permanente per i Rapporti Fra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Regione Sicilia, Azienda Ospedaliero Universitaria Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE  
Protocollo Arrivo N. 114912/2023 del 12-07-2023  
Allegato 1 - Class. 0 - Copia Documento

Autonome, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Sardegna, Regione Siciliana, Assessorato Alla Salute della Regione Siciliana, Regione Umbria, Regione Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, non costituiti in giudizio; Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34;

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Piovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Fadanelli, Michele Purrello, Alexandra Roilo, Shida Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Policlinico Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Mastropieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Fvg, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Asl Br di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierandrea Piccinni, Maurizio Nunzio Cesare Friolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Coccato e Mezzetti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Ezechieli, Matteo Pulcini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associates Of Cape Cod Europe Gmbh, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:***

per l'annullamento

- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale

per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 1);

- del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione

dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 2);

- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 3);
- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 4);
- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 5);
- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o

inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della

ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018

NONCHE' PER LA CONDANNA

delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 18/1/2023:

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIVA,

- della Determinazione n. DPF/121 del 13.12.2022 del Dirigente del Dipartimento della Sanità

con cui la Regione Abruzzo ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici

soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma

9 bis, del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che ogni azienda fornitrice dovrà versare l'importo

dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito

ufficiale della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre

2022 (doc. 7);

- di tutti gli atti e documenti richiamati nel predetto provvedimento ivi incluse, in particolare, le

Delibere aziendali, di contenuto ignoto, utilizzate per la definizione della somma dovuta da

codesta azienda, sulla base dell'articolo 9 ter, comma 9 bis, del d.l. 78/2015 e del

decreto del

Ministero della salute del 6 luglio 2022, ed in particolare: ASL 01 AVEZZANO  
SULMONA

L'AQUILA: Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, recante:  
“Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-e 2018” ;  
Deliberazione del

Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato  
dispositivi medici

2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma  
557”; ASL02

LANCIANO VASTO CHIETI : Deliberazione del Direttore Generale n.373 del  
13/08/2019,

recante: “Adempimenti conseguenti all'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015,  
convertito in

legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per  
dispositivi

medici”; Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022, recante:  
“Ricognizione

fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L.  
145/2018, art.

1, comma 557; ASL03: PESCARA: Deliberazione del Direttore Generale n. 1043  
del

22/08/2019, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018,  
DL 78/2015,

art. 9, cc 8 e 9”; Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022,  
recante:

“Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015,  
modificato con L.

145/2018, art. 1, comma 557”; ASL04: TERAMO: Deliberazione del Direttore Generale n.

1513 del 22/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 9 ter commi 8 e 9 del

DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni

2015-2016-2017-2018”; Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022, recante:

“Riconnizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018,

art. 1, comma 557”;

- della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano

dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1,

comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi

compresi gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:

- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento

del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018

(doc. 1 );

- del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 26 ottobre

2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei

provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli

anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 2);

- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art.

9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di

“Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di

modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 3);

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative

per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015,

n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 4 );

- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle

aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 5);

- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché



quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti

di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei

dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018

NONCHE' PER LA CONDANNA

delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 18/1/2023:

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIVA,

- del Provvedimento della Provincia Autonoma di Bolzano, Dipartimento Salute, Banda larga

e Cooperative, Ufficio Governo Sanitario, n. 24408/2022 del 12.12.2022, pubblicato sul sito

istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano il 14.12.2022, con cui sono stati quantificati

gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai

sensi dell'art. 9 ter del Decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla Legge n. 125 del

6 agosto 2015, e dei conseguenti provvedimenti (Decreto del Ministero della Salute di concerto

con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 e Decreto del Ministero della

Salute del 6 ottobre 2022), avente ad oggetto "Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi

medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”  
e relativi allegati A e B (doc. 7);  
- nonché per l'annullamento, sempre previa sospensione, di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali a quelli impugnati, ivi inclusa la deliberazione dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige Nr. 2022-A-001321, recante “Validazione e certificazione del fatturato per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” (doc. 8), nonché degli allegati alla deliberazione, aventi ad oggetto l'“Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici” (doc. 9) e del documento trasmesso a mezzo PEC in data 15 dicembre 2022, contenente un prospetto riepilogativo delle fatture pertinenti alle forniture effettuate da Santex per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 10);  
- del provvedimento della Provincia Autonoma di Bolzano, Dipartimento Salute, Banda Larga e Cooperative, Ufficio Governo Sanitario, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell'articolo 14 della Legge Provinciale 17/1993 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle

aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015.” (doc. 11);

- della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi compresi gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:
- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 1 );
- del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 2);
- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art.

9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di

“Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di

modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 3);

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative

per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015,

n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 4 );

- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle

aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 5);

- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché

quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti

di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei

dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018

OLTRE CHE PER L'ACCERTAMENTO E LA DICHIARAZIONE

ex artt. 116 c.p.a., 22 e ss. l. 241/1990, del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti

richiesti con le istanze di accesso trasmesse in data 1° dicembre 2022;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle resistenti al rilascio dei documenti richiesti

NONCHE' PER LA CONDANNA

delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 18/1/2023:

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIVA,

- della Determinazione n. 24300 del 12/12/2022 del Dirigente della Direzione Generale Cura

Della Persona, Salute e Welfare con cui la Regione Emilia Romagna ha approvato gli elenchi

delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015,

2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che

ogni azienda fornitrice dovrà versare l'importo dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla data

di pubblicazione del presente atto sul sito ufficiale della Regione Emilia Romagna ai sensi

dell'art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 e dell'allegato (doc. 7), nonché del

relativo avviso prot Prot. 13/12/2022.1226250 (doc. 8);

- di tutti gli atti e documenti richiamati nel provvedimento impugnato ivi incluse in particolare

le Delibere aziendali, di contenuto ignoto, utilizzati per la definizione della somma

dovuta da

codesta azienda, sulla base dell'articolo 9 ter, comma 9 bis, del d.l. 78/2015 e del decreto del

Ministero della salute del 6 luglio 2022, ed in particolare le delibere: n. 284 del 06/09/2019

dell'Azienda Usl di Piacenza avente ad oggetto “Pay back DM - indicazioni operative urgenti per

3

l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78

convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Certificazione dati azienda Usl di Piacenza”; n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma avente

ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno

2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017,

2018 – Certificazione dati”; n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia avente ad

oggetto “Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda USL di Reggio Emilia per

l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 267 del 06/09/2019

dell'Azienda Usl di Modena avente ad oggetto “Applicazione dell'art. 9-ter del D.L. n. 78 del

19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015.

Individuazione del fatturato

annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna avente ad oggetto “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola avente ad oggetto “Pay back DM - applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara avente ad oggetto “UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici pay back DM -anni 2015 2016 2017 2018”; n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni relative al pay back sui dispositivi medici previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati”; n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto- legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018

– Certificazione dati”;

n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia avente ad oggetto “Pay back

D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017”; n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda

Ospedaliera di Modena avente ad oggetto “Pay back dispositivi medici – certificazione dei costi sostenuti

dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015,

2016, 2017 e 2018”; n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna avente ad

oggetto “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste

dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6

4

agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda

Ospedaliera di Ferrara avente ad oggetto “Pay back DM – deliberazione dei prospetti riepilogativi di

individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi

sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015,

2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240”; n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto



Ortopedico Rizzoli avente ad oggetto “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per

l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

- della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano

dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1,

comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi

compresi gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:

- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento

del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018

(doc. 1 );

- del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre

2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei

provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli

anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 2);

- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art.

9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di

“Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di

modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 3);

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative

per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015,

n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 4 );

- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle

aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 5);

5

- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché

quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso

e/o inerente ai procedimenti

di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei

dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018

NONCHE' PER LA CONDANNA

delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 18/1/2023:

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIVA,

- del decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Salute, Politiche

Sociali e Disabilità, n. 29985/GRFVG del 14.12.2022, con cui la Regione ha approvato gli

elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni

2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015 e ha disposto

che la ricorrente dovrà versare l'importo dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di

pubblicazione del decreto sul sito ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 4 (decreto ministero

della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario, e del relativo Allegato A (doc. 7);

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti al predetto provvedimento ivi compresi, nello

specifico, i decreti nn. 634 e 696 del 2019, adottati dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata

di Trieste (ASUITS), confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);

decreto 692/2019 e nota prot. n. 18453/2019 adottati dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD), confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); decreto n. 441/2019, adottato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2, confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); decreto n. 187/2019, adottato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); decreto n. 145/2019, adottato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO); decreto n. 376/2019 adottato dall'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); decreti nn. 149, 130 e 101 del 2019 adottati dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 e nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019, adottate dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 e nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019, adottate dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità, unitamente a tutti gli allegati

ai citati decreti (doc. 8);

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, compresa la nota regionale prot. n.

0239210/P/GEN dd. 14/11/2022, di avvio del procedimento volto all'adozione del decreto di

individuazione dell'elenco delle aziende fornitrici soggette a ripiano (doc. 9), la nota regionale

prot. n. 0313297/P/GEN Ddd. del 13/12/2022, e relativi allegati, recante “riscontro alle richieste

di accesso agli atti”, notificata alla società in pari data (doc. 10); l'avviso di pagamento notificato in

data 19.12.2022, con cui è stato chiesto alla ricorrente di versare alla Regione, entro il

31/01/2023, la quota di ripiano a carico della ricorrente (doc. 11);

- della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano

dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1,

comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi

compresi gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:

- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento

del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni

2015, 2016, 2017 e 2018

(doc. 1 );

4

- del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre

2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei

provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli

anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 2);

- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art.

9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di

“Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di

modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 3);

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative

per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015,

n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 4 );

- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e

«Stato patrimoniale» (SP) delle  
aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 5);  
- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in  
data 14.9.2022, nonché  
quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  
le Province autonome di  
Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;  
- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso  
e/o inerente ai procedimenti  
di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in  
relazione alla spesa dei  
dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018  
OLTRE CHE PER L'ACCERTAMENTO E LA DICHIARAZIONE  
ex artt. 116 c.p.a., 22 e ss. l. 241/1990, del diritto della ricorrente ad accedere ai  
documenti  
richiesti con le istanze di accesso trasmesse in data 22 novembre 2022;  
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA  
delle resistenti al rilascio dei documenti richiesti;  
NONCHE' PER LA CONDANNA  
delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.  
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 18/1/2023:  
PER L'ANNULLAMENTO,  
PREVIA SOSPENSIVA,  
- del decreto n. 7967 del 14.12.2022 del Direttore Generale del Dipartimento salute  
e servizi  
sociali, con cui la Regione Liguria ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici  
di dispositivi  
medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi  
dell'art. 9 ter,

comma 9 bis del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che ogni azienda fornitrice dovrà versare l'importo dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario e del relativo Allegato 1 (doc. 7);

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti al suddetto provvedimento ivi compresi, nello specifico, la nota a firma congiunta da parte del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, trasmessa all'Assessore alla Sanità con Prot. 2022-1426291 del 7/12/2022, avente ad oggetto “Payback dispositivi medici. Ripiano anni 2015-2018” e, allo stato, di contenuto ignoto, in cui è riportato essere evidenziati, come anche dettagliato nel suddetto Allegato 1, gli importi del ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici derivanti dal superamento del tetto di spesa, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; delle deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e dai commissari straordinari, di contenuto ignoto, con le quali, come previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici ed, in particolare, della



deliberazione n. 719

del 14/08/2019 del direttore generale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 1;  
deliberazione n. 655

del 21/08/2019 del commissario straordinario dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 2;  
deliberazione n. 397 del 23/08/2019 del direttore generale dell'Azienda  
Sociosanitaria Ligure 3;

deliberazione n. 582 del 22/08/2019 del direttore generale dell'Azienda  
Sociosanitaria Ligure 4;

deliberazione n. 45 del 22/08/2019 del commissario straordinario dell'Azienda  
Sociosanitaria

Ligure 5; deliberazione n. 1338 del 29/08/2019 del direttore generale dell'IRCCS  
Ospedale

Policlinico San Martino; deliberazione n. 672 del 26/08/2019 del direttore generale  
dell'IRCCS

Giannina Gaslini;

- della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota  
esplicativa ripiano

dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge  
19 giugno 2015 n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato  
al comma 8 dell'articolo 1,

comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli  
sopraindicati, ivi

compresi gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:

- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e  
delle finanze, 6 luglio 2022,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che  
certifica il superamento

del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018

(doc. 1 );

- del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre

2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei

provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli

anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 2);

- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art.

9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di

“Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di

modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 3);

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative

per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015,

n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 4 );

- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e

«Stato patrimoniale» (SP) delle  
aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 5);  
- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in  
data 14.9.2022, nonché  
quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  
le Province autonome di  
Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;  
- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso  
e/o inerente ai procedimenti  
di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in  
relazione alla spesa dei  
dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018  
NONCHE' PER LA CONDANNA  
delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente  
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 18/1/2023:  
PER L'ANNULLAMENTO,  
PREVIA SOSPENSIVA,  
- del decreto n. 18311 del 14.12.2022 del Direttore Generale della Direzione  
Generale Welfare,  
con cui la Regione Lombardia ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di  
dispositivi  
medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi  
dell'art. 9 ter,  
comma 9 bis del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che ogni azienda fornitrice dovrà  
versare  
l'importo dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione dell' atto  
sul sito  
ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 4 (decreto ministero della salute)  
del 6 ottobre

2022 mediante bonifico bancario e dei relativi Allegati da A a C (doc. 7);

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti al predetto provvedimento ivi compresi, nello specifico, la “nota prot. G1.2019.0030475 del 13/09/2019”, allo stato di contenuto ignoto, con la quale la Direzione Generale Welfare "trasmetteva al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria e al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento per la Ragioneria dello Stato i prospetti riepilogativi relativi al fatturato annuo per singolo fornitore suddivisi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, i file denominati “Allegato A”, “Allegato B”, “Allegato C”, pubblicati sul sito della Regione Lombardia (doc. 8), le deliberazioni adottate dai direttori generali degli Enti del SSR, allo stato di contenuto ignoto, con le quali, come previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici;
- della nota di comunicazione di avvio del procedimento avente ad oggetto “RIPIANO SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA DEI DISPOSITIVI MEDICI A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE PER GLI ANNI 2015,2016,2017 E 2018”, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (doc. 9), mediante il quale è stata quantificata la quota di

ripiano posta a carico della ricorrente per gli anni 2015-2018;

- della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano

dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno

2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al

comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

- del silenzio diniego sull'istanza di accesso trasmessa in data 22 novembre 2022;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi

compresi gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:

- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento

del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018

(doc. 1 );

- del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre

2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei

provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli

anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 2);

- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute

di attuazione dell'art.

9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di

“Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di

modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 3);

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative

per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015,

n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 4 );

- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle

aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 5);

- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché

quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti

di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei

dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018

OLTRE CHE PER L'ACCERTAMENTO E LA DICHIARAZIONE

ex artt. 116 c.p.a., 22 e ss. l. 241/1990, del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti

richiesti con le istanze di accesso trasmesse in data 22 novembre 2022;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle resistenti al rilascio dei documenti richiesti

NONCHE' PER LA CONDANNA

delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 18/1/2023:

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIVA,

- del decreto n. 52 del 14.12.2022 del Direttore Dipartimento Salute, con cui la Regione Marche ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che ogni azienda fornitrice dovrà versare l'importo dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito ufficiale della Regione Marche ai sensi dell'art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario e del relativo Allegato 1 (doc. 7);

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti al suddetto provvedimento ivi compresi, nello specifico, la nota “prot 13779/ASF/ASF/A dal Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche”, allo stato di contenuto ignoto, in cui si rappresenta “l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti”, le deliberazioni adottate dai Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, con le quali, come previsto dall'art. 3,

comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici ed in particolare della determina del n. 466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n.

706 del 14 novembre 2022, del Direttore Generale ASUR; della determina n. 708 del 21 agosto 2019 del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche; della determina n. 481 del 22 agosto 2019 del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord; della determina n. 348 del 11 settembre 2019 del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona (doc. 8);

- della nota trasmessa in data 14 novembre 2022 dalla Regione Marche avente ad oggetto la “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, del 14.11.2022” (doc. 9), mediante il quale è stata quantificata la quota di ripiano posta a carico della ricorrente per gli anni 2015-2018 e dell'- “Elenco dei fornitori soggetti a rimborso payback dispositivi medici” (doc. 10);

- della nota della Regione Marche, Responsabile del procedimento Settore Assistenza Farmaceutica Protesica dispositivi medici, prot.0013906|14/12/2022|R\_MARCHE|ARS|ASF|P, avente ad oggetto “Riscontro alla richiesta accesso atti Pay back Dispositivi Medici DM 6.7.2022” (doc. 11);

- della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

-

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi compresi gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:compresi gli altri atti già impugnati con il ricorso



introduttivo del giudizio:

- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 1);
- del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 2);
- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 3);
- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”(doc. 4);
- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 5);
- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018

OLTRE CHE PER L'ACCERTAMENTO E LA DICHIARAZIONE

ex artt. 116 c.p.a., 22 e ss. l. 241/1990, del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti con l'istanza di accesso trasmessa in data 22 novembre 2022;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle resistenti al rilascio dei documenti richiesti

NONCHE' PER LA CONDANNA

delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 18/1/2023:

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIVA,

- del decreto n. 40 del 15.12.2022 a firma congiunta del Commissario ad acta per l'attuazione

del Piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario e del sub-commissario ad acta, con cui la

Regione Molise ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al

ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del

D.L. n. 78/2015 e ha disposto che ogni azienda fornitrice dovrà versare l'importo dovuto entro

e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto sul sito ufficiale della Regione

Molise ai sensi dell'art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico

bancario e del relativo Allegato 1 (doc. 7);

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti al suddetto provvedimento ivi compresi, nello

specifico, la “relazione istruttoria redatta dalla Direzione Generale per la Salute”, prot. interno n.

205620/2022 del 13.12.2022, di contenuto ignoto, in cui si rappresenta che “le modalità utilizzate

per la determinazione del ripiano rispondono alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2 del Decreto del

Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022 n. 251,

ovvero risultano in misura pari, per ciascun fornitore, all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale

della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale della Regione Molise, per

gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; la deliberazione adottata dal Direttore Generale dell'Azienda

Sanitaria Regionale Molise con la quale, come previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre

2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda

fornitrice di dispositivi medici ed in particolare la deliberazione n. 1446 del 6 dicembre 2022 del

Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale Molise;

- del file denominato “Allegato 1” “DOCUMENTO ISTRUTTORIO: Ripiano dispositivi medici

anni 2015 – 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del DL 19 giugno 2015, n. 78,

convertito, con  
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8  
dall'articolo 1, comma 557, della  
legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicato sul sito della Regione Molise in data  
15 dicembre 2022

(doc. 8)

- della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota  
esplicativa ripiano

dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge  
19 giugno

2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come  
modificato al

comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli  
sopraindicati, ivi

compresi gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:

- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e  
delle finanze, 6 luglio 2022,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che  
certifica il superamento

del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni  
2015, 2016, 2017 e 2018

(doc. 1);

- del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale 26 ottobre

2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche  
all'emanazione dei

provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto

dei dispositivi medici per gli

anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 2);

- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art.

9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di

“Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di

modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 3);

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative

per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015,

n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 4 );

- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle

aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 5);

- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché

quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti

di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei

dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018

NONCHE' PER LA CONDANNA

delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 18/1/2023:

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIVA,

- della Determinazione Dirigenziale della Direzione Sanità e Welfare ATTO DD

2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, con cui la Regione Piemonte ha approvato gli elenchi delle

aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016,

2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che ogni

azienda fornitrice dovrà versare l'importo dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di

pubblicazione del presente atto sul sito ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 4

(decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario (doc. 7);

- di tutti gli atti e provvedimenti richiamati nel predetto provvedimento, ivi incluse, in

particolare, le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie con le quali,

come previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i

fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi

medici ed in

particolare della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO  
Ordine

Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale  
dell'AO S.

Croce e Carle di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale  
dell'AO SS.

Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del  
28/08/2019 del

direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;  
deliberazione n. 848 del

03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara;  
deliberazione n.

467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di  
Orbassano;

deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL;  
deliberazione n. 151

del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; deliberazione n. 388 del  
26/08/2019 del

direttore generale dell'ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore  
generale

dell'ASL Città di Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale  
dell'ASL

CN1; deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2;  
deliberazione

n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; deliberazione n. 510 del  
23/08/2019

del direttore generale dell'ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del  
direttore generale

dell'ASL TO4; deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;

deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;

deliberazione n. 701

del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO e dei relativi allegati (doc.8);

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quelli predetti, ivi compresa la nota del

24.11.2022, della Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare avente, ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022” e relativo allegato (doc. 9);- del silenzio diniego parziale sull'istanza di accesso trasmessa in data 1 dicembre 2022;
- della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi



compresi gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:

- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento

del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018

(doc. 1 );

- del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre

2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei

provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli

anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 2);

- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art.

9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di

“Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di

modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 3);

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative

per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015,

n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.

145” (doc. 4 );

- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  
recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle  
aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 5);

- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché

quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti

di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei

dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018

OLTRE CHE PER L'ACCERTAMENTO E LA DICHIARAZIONE

ex artt. 116 c.p.a., 22 e ss. l. 241/1990, del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti

richiesti con le istanze di accesso trasmesse in data 1 dicembre 2022;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle resistenti al rilascio dei documenti richiesti

NONCHE' PER LA CONDANNA

delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 18/1/2023:

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIVA,

- della Determinazione n. 10, del 12.12.2022 della Regione Puglia – Dipartimento

promozione

della salute e del benessere animale, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito

in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 es.m.i..

Attribuzione degli oneri di

riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,

2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in

legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della

Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e dei relativi allegati A, B e C (doc. 7);

- di tutti gli atti e provvedimenti richiamati in quello impugnato ivi inclusi in particolare le

deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie, con le quali, come previsto

dall'art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi

agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici ed in particolare della

Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022 dell'ASL BARI; Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022

dell'ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI; Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022 dell'ASL

BRINDISI; della Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022 dell'ASL FOGGIA; della Delibera C.S.

n. 392 del 14/11/2022 dell'ASL LECCE; della Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022 dell'ASL TARANTO; della Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022 della AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA; della Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI; della Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022 dell'IRCCS DE BELLIS; della Delibera D.G. n. 619

- della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi compresi gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:
  - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 1 );
  - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 26 ottobre

2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei

provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli

anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 2);

- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art.

9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di

“Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di

modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 3);

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative

per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015,

n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 4 );

- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle

aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 5);

- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché

quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e

le Province autonome di

Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti

di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei

dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018

NONCHE' PER LA CONDANNA

delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 18/1/2023:

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIVA,

- della Determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022, pubblicata in data 29 novembre

2022, con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato gli elenchi delle aziende

fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018

ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che ogni azienda fornitrice

dovrà versare l'importo dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del

presente atto sul sito ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art. 4 (decreto

ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario e dei relativi Allegati,

nonché dell'avviso prot. 27022 del 29 novembre 2022 trasmesso via pec (doc. 7);

- di tutti gli atti e provvedimenti richiamati in quello impugnato e ad esso

presupposti ivi incluse,

le delibere delle aziende sanitarie, di contenuto ignoto, ed in particolare la Delibera ARES n.

243 del 15.11.2022; la Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022; la Delibera AOU

Cagliari n. 1020 del 15.11.2022; la Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;

- in quanto occorra della Determinazione n. 1471, il Direttore della Direzione Generale della

Sanità ha determinato di sospendere l'efficacia della determinazione n. 1356, prot. 26987 del

28.11.2022;

- della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano

dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1,

comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

- del silenzio diniego sull'istanza di accesso trasmessa in data 1 dicembre 2022;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi

compresi gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:

- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento

del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018

(doc. 1 );

- del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 2);
- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 3);
- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 4);
- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 5);
- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in



data 14.9.2022, nonché

quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti

di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei

dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018

OLTRE CHE PER L'ACCERTAMENTO E LA DICHIARAZIONE

ex artt. 116 c.p.a., 22 e ss. l. 241/1990, del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti

richiesti con le istanze di accesso trasmesse in data 1 dicembre 2022;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle resistenti al rilascio dei documenti richiesti

NONCHE' PER LA CONDANNA

delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 18/1/2023:

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIVA,

- del DA n.1247/2022 del 12.12.2022 dell'Assessore della Salute Dipartimento Pianificazione

Strategica di “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”,

della richiesta di pagamento e dei relativi allegati A, B, C e D (doc. 7);

- di tutti gli atti e provvedimenti richiamati in quello impugnato, incluse in particolare le

deliberazioni, di contenuto ignoto, adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie, con le

quali, come previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati  
i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici singole  
Aziende ed Enti del SSR relativamente agli anni 2015-2018, dei modelli di rilevazione economica  
caricati sul sistema NSIS e comunicati al Ministero della Salute con nota prot.n.66228 del  
16/09/2019 e successiva nota prot.n.80494 del 23/12/2019;  
- della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano  
dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1,  
comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;  
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi  
compresi gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:  
- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento  
del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018  
(doc. 1 );  
- del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre

2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei

provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli

anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 2);

- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art.

9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di

“Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di

modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 3);

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative

per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015,

n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 4 );

- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle

aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 5);

- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché

quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti

di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei

dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018

NONCHE' PER LA CONDANNA

delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 18/1/2023:

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIVA,

- del provvedimento della Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Salute e Politiche

sociali, Determinazione del Dirigente prot. 2022-D337-00238 del 14.12.2022, recante

“Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti

per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli

anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma

8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.” e relativo allegato A (doc. 7);

- del provvedimento della Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Salute e Politiche

sociali, prot. 0804588 del 23.11.2022, avente ad oggetto “Procedimento di ripiano

per il superamento

del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui all'articolo 9 ter, comma

9 bis del d.l. n. 78 del 2015 - Informazioni e pubblicazione documenti inerenti il procedimento” (doc. 8);

- del provvedimento della Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Salute e Politiche

sociali, prot. 0769504 del 10.11.2022, avente ad oggetto “comunicazione ai sensi dell'art. 25 della legge

provinciale sull'attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del

1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli

anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015.” (doc. 9);

- nonché per l'annullamento, sempre previa sospensione, di tutti gli atti e provvedimenti

presupposti, connessi e consequenziali a quelli impugnati, ivi inclusi la deliberazione

dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento n. 499 del 19

settembre 2019 di ricognizione della spesa per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e

2018 e di approvazione degli elenchi analitici riepilogativi, così come richiesti e successivamente

trasmessi al Ministero della Salute, e dei modelli economici CE 999 degli anni 2015, 2016, 2017

e 2018, pubblicati sul sito internet della Provincia di Trento in data 23 novembre 2022 (doc.

10);

- della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano

dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1,

comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

- del silenzio diniego sull'istanza di accesso trasmessa in data 22 novembre 2022;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi

compresi gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:

- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento

del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018

(doc. 1 );

- del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre

2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei

provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli

anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 2);

- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art.

9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di

“Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di

modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 3);

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative

per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015,

n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 4);

- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle

aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 5);

- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché

quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti

di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei

dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018

OLTRE CHE PER L'ACCERTAMENTO E LA DICHIARAZIONE

ex artt. 116 c.p.a., 22 e ss. l. 241/1990, del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti

richiesti con le istanze di accesso trasmesse in data 22 novembre 2022;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle resistenti al rilascio dei documenti richiesti

NONCHE' PER LA CONDANNA

delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 18/1/2023:

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIVA,

- della Determinazione n. 13106 del 14/12/2022 del Direttore della Direzione Regionale Salute

e Welfare, con cui la Regione Umbria ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di

dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi

dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che ogni azienda fornitrice dovrà

versare l'importo dovuto entro e non oltre trenta giorni nel Bollettino Ufficiale della Regione

Umbria in versione integrale nonché sul sito istituzionale della Regione Umbria ai sensi dell'art.

4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario e dei relativi

Allegati 1 e 2 (doc. 7);

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti al suddetto provvedimento ivi compresi, nello

specifico, delle deliberazioni adottate dalle Aziende Sanitarie, di contenuto ignoto,



con le quali,  
come previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022, sono stati validati e  
certificati i  
fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi  
medici, ed in  
particolare del DGR n. 1118 del 14.11.2022 dell'ASL Umbria 1, del DGR n. 1773  
del 15.11.2022  
dell'ASL Umbria 2, del DGR n. 366 del 11.11.2022 dell'Azienda Ospedaliera di  
Perugia, del  
DGR n. 145 del 10.11.2022 dell'Azienda Ospedaliera di Terni;  
- della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota  
esplicativa ripiano  
dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge  
19 giugno 2015 n. 78,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato  
al comma 8 dell'articolo 1,  
comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;  
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli  
sopraindicati, ivi  
compresi gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:  
- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e  
delle finanze, 6 luglio 2022,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che  
certifica il superamento  
del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni  
2015, 2016, 2017 e 2018  
(doc. 1 );  
- del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale 26 ottobre

2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 2 );

- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 3 );
- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 4 );
- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 5 );
- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e

le Province autonome di

Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti

di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei

dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018

NONCHE' PER LA CONDANNA

delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 18/1/2023:

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIVA,

- della Provvedimento Dirigenziale n. 8049 del 14/12/2022 del Coordinatore Reggente del

Dipartimento Sanità e Salute dell'Assessorato Sanità, Sanità, Salute e Politiche Sociali, pubblicato

sul sito istituzionale della Regione in data 15/12/2022, con cui la Regione Autonoma Valle

d'Aosta ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano

per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. n.

78/2015 e ha disposto che ogni azienda fornitrice dovrà versare l'importo entro e non oltre 30

giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione

autonoma Valle d'Aosta, nella sezione Sanità, mediante bonifico bancario e del relativo Allegato

1 (doc. 7);

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti al suddetto provvedimento ivi compresi, nello specifico, della deliberazione adottata dall' Aziende USL della Valle d'Aosta, con la quale, come previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, ed in particolare

della deliberazione del Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 313 del 26 agosto

2019, allo stato non nota;

-in quanto occorra, della nota trasmessa in data 3 gennaio 2023 prot 2023/0000096/72.00.00/AOO con cui la Regione ha trasmesso l'istanza di accesso all'Azienda

Sanitaria;

- della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano

dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1,

comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi

compresi gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:

- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che

certifica il superamento

del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018

(doc. 1 );

- del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre

2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei

provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli

anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 2);

- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art.

9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di

“Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di

modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 3);

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative

per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015,

n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 4 );

- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e

«Stato patrimoniale» (SP) delle  
aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 5);  
- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in  
data 14.9.2022, nonché  
quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  
le Province autonome di  
Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;  
- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso  
e/o inerente ai procedimenti  
di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in  
relazione alla spesa dei  
dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018  
NONCHE' PER LA CONDANNA  
delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente  
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 18/1/2023:  
PER L'ANNULLAMENTO,  
PREVIA SOSPENSIVA,  
- del Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e sociale n. 172 del 13  
dicembre 2022,  
pubblicato su BUR n. 151 del 14 dicembre 2022, con cui la Regione del Veneto ha  
approvato  
gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per  
ciascuno degli anni  
2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015 e  
ha disposto  
che ogni azienda fornitrice dovrà versare l'importo dovuto entro e non oltre trenta  
giorni dalla  
pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione ai sensi

dell'art. 4 del

Decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario e del relativo

allegato A (doc. 7);

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti al suddetto provvedimento, nonché di tutta la

documentazione messa a disposizione con la nota della Regione Veneto del 4 gennaio 2023,

prot. 5387, ivi compresa la Nota n. 34255 del 7/12/2022, con la quale Azienda Zero,

riscontrando le note inviate dall'Area Sanità e Sociale, ha provveduto all'aggregazione dei dati

ricevuti al fine della predisposizione del prospetto riepilogativo per anno, unitamente ai suoi

Allegati A e B; delle deliberazioni adottate dalle Aziende Sanitarie con le quali, come previsto

dall'art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi

agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, ed in particolare della

Delibera del Direttore Generale n. 1398 del 13/12/2022 dell'ULSS 1, della Delibera del

Direttore Generale n. 2330 del 7/12/2022 dell'ULSS 2, della Delibera del Direttore Generale n.

2076 del 12/12/2022 dell'ULSS 3, della Delibera del Direttore Generale n. 1138 del 9/12/2022

dell'ULSS 4, della Delibera del Direttore Generale n. 1488 del 7/12/2022 dell'ULSS 5, della

Delibera del Direttore Generale n. 826 del 12/12/2022 dell'ULSS 6, della Delibera

del Direttore

Generale n. 2322 del 9/12/2022 dell'ULSS 7, della Delibera del Direttore Generale n. 2001 del

7/12/2022 dell'ULSS 8, della Delibera del Direttore Generale n. 1240 del 13/12/2022

dell'ULSS 9, della Delibera del Direttore Generale n. 2560 del 9/12/2022 dell'Azienda Ospedale

– Università Padova, della Delibera del Direttore Generale n. 1176 del 12/12/2022 dell'Azienda

Ospedale – Università Verona, della Delibera del Direttore Generale n. 1077 del 12/12/2022

dell'Istituto Oncologico Veneto; della Nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale

prot. 544830 del 24/11/2022, della Nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot.

55340 del 30/11/2022, della Nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. 559223

del 2/12/2022, con le quali Area Sanità e Sociale ha inviato alle Aziende Sanitarie una richiesta

avente ad oggetto l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi

medici per gli anni dal 2015 al 2019, richiedendo la trasmissione ad Azienda Zero dei relativi

dati sulla base delle fatture espresse in centesimi (doc. 8);

- della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano

dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno



2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al

comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

- della nota della Regione Veneto del 4 gennaio 2023, prot. 5387 di diniego parziale sull'istanza

di accesso formulata in data 20 dicembre 2022 dalla ricorrente (doc. 9);

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi

compresi gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:

- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento

del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018

(doc. 1 );

- del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre

2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei

provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli

anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 2);

- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art.

9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di

“Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 3);

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 4 );
- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 5);
- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;
- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018

OLTRE CHE PER L'ACCERTAMENTO E LA DICHIARAZIONE ex artt. 116 c.p.a., 22 e ss. l. 241/1990, del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti con l'istanza di accesso trasmessa in data 20 dicembre 2022;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle resistenti al rilascio dei documenti richiesti

NONCHE' PER LA CONDANNA

delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 18/1/2023:

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIVA,

- del decreto n. 24681 del 14.12.2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione

Sociale, con cui la Regione Toscana ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi

medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter,

comma 9 bis del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che ogni azienda fornitrice dovrà versare

l'importo dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul

sito ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 4 (decreto ministero della salute) del 6

ottobre 2022 mediante bonifico bancario e dei relativi Allegati da 1 a 5 (doc. 7);

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti al predetto provvedimento ivi compresi, nello

specifico, la “Nota esplicativa sulle modalità con le quali è stato calcolata la quota di payback dovuta”, in

cui si rappresenta che “L'ammontare complessivo dei costi sostenuti dal S.S.R. Toscano negli esercizi 2015,

2016, 2017 e 2018 è stato determinato sommando gli importi contabilizzati dall'ESTAR e dalle singole

aziende sanitarie (per la parte di acquisti non avvenuta tramite l'ESTAR) nel conto

economico “BA0210 -

Dispositivi medici” (tramite i relativi sottoconti) dei bilanci d'esercizio degli anni in esame [...]”; il

file denominato “Dati sintetici utilizzati x determinazione payback dispositivi medici” , le deliberazioni

adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e dell'ESTAR, con le quali, come previsto

dall'art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi

agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici ed in particolare delle

deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro;

deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest;

deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est;

deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; deliberazione n.

740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del

16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del

direttore generale dell'AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale

dell'ESTAR (doc. 8);

- della nota della Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Sanità, Welfare e Coesione

sociale, del 8.11.2022, avente ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter , comma 9 bis del d.l. 78/2015.”

e relativo allegato (doc. 9), mediante il quale è stata quantificata la quota di ripiano posta a carico

della ricorrente per gli anni 2015-2018;

- della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano

dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno

2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al

comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

- del silenzio diniego sull'istanza di accesso trasmessa in data 22 novembre 2022;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi

compresi gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:

- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento

del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018

(doc. 1 );

- del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 2);
- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 3);
- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 4 );
- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 5);
- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in

data 14.9.2022, nonché

quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti

di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei

dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018

OLTRE CHE PER L'ACCERTAMENTO E LA DICHIARAZIONE

ex artt. 116 c.p.a., 22 e ss. l. 241/1990, del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti

richiesti con le istanze di accesso trasmesse in data 22 novembre 2022;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle resistenti al rilascio dei documenti richiesti

NONCHE' PER LA CONDANNA

delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 27/4/2023:

PER L'ANNULLAMENTO,

- della Determinazione n. 1 dell'8 febbraio 2023, notificata via pec alla scrivente in data 10

febbraio 2023, della Regione Puglia – Dipartimento promozione della salute e del benessere

animale, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni,

dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del

tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,

certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni,  
dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il  
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre  
2022, serie generale n. 216 – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e dei  
relativi allegati A, B e C (doc. 9);  
- di tutti gli atti e provvedimenti richiamati nel predetto provvedimento ivi incluse, in particolare,  
le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e relativi allegati: ASL Brindisi: Delibera D.G. n. 225 del 02/02/2023; ASL Lecce: Delibera C.S. n. 134 del  
03/02/2023;  
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi  
compresi gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con i primi motivi  
aggiunti:  
- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento  
del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018  
(doc. 1 );  
- del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella



Gazzetta Ufficiale 26 ottobre

2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei

provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli

anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 2);

- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art.

9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di

“Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di

modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 3);

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative

per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015,

n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 4 );

- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle

aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 5);

- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché

quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e

le Province autonome di

Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti

di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei

dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018

- della Determinazione n. 10, del 12.12.2022 della Regione Puglia – Dipartimento promozione della salute

e del benessere animale, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con

modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,

2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito

in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero

della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e dei relativi allegati A, B e C (doc. 7);

- di tutti gli atti e provvedimenti richiamati in quello impugnato ivi inclusi in particolare le deliberazioni

adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie, con le quali, come previsto dall'art. 3, comma 3, del

D.M. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola

azienda fornitrice di dispositivi medici ed in particolare della Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022

dell'ASL BARI; Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022 dell'ASL BARLETTA-ANDRIATRANI;

Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022 dell'ASL BRINDISI; della Delibera C.S. n. 680

del 14/11/2022 dell'ASL FOGGIA; della Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022 dell'ASL

LECCE; della Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022 dell'ASL TARANTO; della Delibera C.S.

n. 596 del 14/11/2022 della AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI

RIUNITI-FOGGIA; della Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI; della Delibera D.G. n. 565

del 14/11/2022 dell'IRCCS DE BELLIS; della Delibera D.G. n. 619

- della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi

medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1, comma

557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

NONCHE' PER LA CONDANNA

delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Considerato che, con apposita istanza, la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata all'integrazione del contraddittorio con notificazione del ricorso

introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per pubblici proclami sui siti web istituzionali delle amministrazioni intinate;

Considerato che i ricorsi di cui sopra risultano essere stati notificati ad almeno un controinteressato, e risultano, pertanto, sotto tale profilo, ammissibili e che, tuttavia, ai fini della procedibilità degli stessi, i predetti ricorsi devono essere notificati, da un lato, a tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento -;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti;

Considerato che, in ragione del numero degli stessi, si ravvisa la necessità di autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei predetti soggetti - provvedendo, come richiesto, in via monocratica, al fine di abbreviare i tempi del giudizio - ricorrendo, nella fattispecie in esame, *“una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva”*, di identificare/rintracciare i nominativi degli stessi;

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà a illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;

Ritenuto, infatti, che, secondo l'art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *“con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”* e che, a norma dell'art. 151 c.p.c., *“il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;

Secondo la giurisprudenza ormai unanime (cfr., da ultimo, decreti presidenziali del Consiglio di Stato nn. 794 e 6418 del 2021), l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l'art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l'evoluzione normativa e tecnologica *“permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”*;

Ritenuto, perciò, in adesione alle predette considerazioni, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici - che a loro volta possono tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;
- 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;

4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;

5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- le Amministrazioni resistenti:

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero

delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali;

Considerato che la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti con i pubblici proclami, con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 7 giugno 2023.

**Il Presidente**  
**Maria Cristina Quiligotti**

## IL SEGRETARIO

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE  
Protocollo Arrivo N. 114912/2023 del 12-07-2023  
Allegato 1 - Class. 0 - Copia Documento